



Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento Comunale Per le Dilazioni di pagamento dei carichi arretrati in materia di Entrate Comunali

**TESTO COORDINATO IN VIGORE DAL 01/01/2021 CON LE MODIFICAZIONI EFFETTUATE CON
DELIBERAZIONE DEL CC N. ____ DEL _____**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 2 - Requisiti – interessi – fasce di debito

Art. 3 Requisiti per l'accesso al sistema di rateizzazione

Art. 4 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio concessione

Art. 5 Termini di presentazione della domanda

Art. 6 - Decadenza dal beneficio della rateizzazione

Art. 7 - Competenza all'emanazione del provvedimento di rateizzazione e obblighi di resoconto periodico

Art. 8 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

- a) Ai sensi dell'art. 1 comma 797 della L. 27/12/2019 n. 160 il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione delle somme arretrate dovute dal contribuente relative a tributi e entrate patrimoniali dell'Ente, comprese eventuali annualità suppletive, nel caso della Tari, dovute dal contribuente in seguito al superamento del termine per l'iscrizione nella lista ordinaria dell'anno di riferimento.
- b) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano sia agli atti emessi direttamente dall'Ente sia per quelli emessi dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 1 comma 691 della L. 147/2013.
- c) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal T.U. di cui al R.D. n. 639/1910 e peraltro anche nel caso di ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- d) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle situazioni debitorie che risultano nella fase cautelare e/o esecutiva della riscossione coattiva.
- e) Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alla riscossione delle entrate affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale procede secondo il proprio ordinamento.
- f) Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Requisiti – interessi – fasce di debito

L'accesso al sistema di rateizzazione è sempre ammesso, su richiesta del debitore (persona giuridica e/o fisica) e prevede che sia gestito secondo i seguenti limiti di debito:

- a) da euro 200,00 a euro 500,00 sino a cinque rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 80,00 euro;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 100,00 euro;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 150,00 euro;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a quaranta rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 200,00 euro;
- e) oltre euro 20.000,00 da quarantuno a settantadue rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 300,00 euro;
- f) oltre euro 100.000,00 sino a centoventi rate mensili di cui la prima rata non inferiore al 10% del debito complessivo; la seconda e terza non inferiore al 5% del debito complessivo e le successive non inferiori ad euro 1.000,00.

Art. 3 Requisiti per l'accesso al sistema di rateizzazione

- a) E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale oppure di una carta di credito/debito, anche prepagata, che consenta l'utilizzo del MANDATO PER L'ADDEBITO DIRETTO (SEPA CORE DIRECT DEBIT) delle rate e dei relativi oneri (commissioni). A tal fine il richiedente deve presentare al Comune e/o al Concessionario apposito mandato per addebito diretto SEPA.
- b) In caso di rateizzazione relativa a debiti di diverse annualità, i pagamenti progressivi delle rate sono imputati contabilmente a partire dal debito più longevo proseguendo progressivamente in termini di estinzione dal più vecchio al più recente.
- c) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 4 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio concessione

- a) La domanda da redigersi su modello predisposto dal Comune di Quartu Sant'Elena reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere presentata esclusivamente on line. Non sono ammesse altre forme di presentazione al fine di garantire la celerità e sicurezza della trasmissione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, è necessario presentare istanze distinte che verranno gestite separatamente.

L'accoglimento dell'istanza sarà comunicato tramite invio di Pec; mail; messaggio telefonico; raccomandata, con l'invito a presentarsi presso il Settore interessato, per il ritiro del piano di dilazione. Il diniego, motivato, sarà comunicato tramite Pec o raccomandata.

- b) E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione delle somme dovute, che, in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa, sia stata presentata, dal debitore, istanza di cessazione della materia del contendere o, in caso di soccombenza nel giudizio vi sia acquiescenza alla decisione giudiziale.
- c) Concorre a determinare la soglia dell'importo per cui si richiede la dilazione, la notifica di più atti (solleciti, accertamenti, ingiunzioni), purché tutti relativi allo stesso Tributo, e l'eventuale debito residuo di piani di dilazione già in corso.
- d) La dilazione può essere richiesta per importi complessivamente dovuti per categoria di entrata, pari o superiore a:
- euro 100,00 per i debitori persone fisiche e ditte individuali.
 - euro 500,00 per i debitori persone giuridiche e società di persone.

Art. 5 Termini di presentazione della domanda

- a) La richiesta di dilazione, per le somme dovute deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (sollecito, accertamento, ingiunzione) o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione e entro 30 giorni dalla data di definizione di cessazione della materia del contendere o dalla data di pubblicazione della sentenza di soccombenza.
- b) La richiesta di dilazione può essere presentata anche in presenza di notifica di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti presso terzi o qualsiasi altra procedura di riscossione coattiva. Ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione il contribuente potrà richiedere la sospensione dei provvedimenti posti in essere.

Art. 6 - Decadenza dal beneficio della rateizzazione

- a) Il solo mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporterà la riscossione dell'intero importo residuo in un'unica soluzione e la ripresa dei procedimenti esecutivi eventualmente sospesi e sarà condizione di diniego per ulteriore richiesta di rateizzazione.
- b) Limitatamente al caso delle entrate tributarie, oltre alle condizioni di cui sopra, si decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, anche nel caso di accertato mancato pagamento, entro i termini definiti dall'Ente, dei tributi comunali dovuti ordinariamente a decorrere dall'annualità di concessione della rateizzazione e sino alla completa estinzione del debito rateizzato.

- c) Il debitore decaduto dal beneficio della rateizzazione che compri un peggioramento della propria situazione di difficoltà economica potrà presentare una nuova richiesta di dilazione. Detto beneficio potrà essere concesso una sola volta.
- d) Presentazione di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa.
- e) Il mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma comporterà la riscossione dell'intero importo residuo in un'unica soluzione e la ripresa dei procedimenti esecutivi eventualmente sospesi e sarà condizione di diniego per ulteriore richiesta di rateizzazione.

Art. 7 - Competenza all'emanazione del provvedimento di rateizzazione e obblighi di resoconto periodico

- a) La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Dirigente del Settore competente all'entrata interessata alla rateizzazione, previa istruttoria del responsabile del procedimento eventualmente individuato.
- b) Periodicamente, di norma ogni trimestre, ciascun Dirigente dell'Ente relaziona alla Giunta Comunale l'andamento dei procedimenti di rateizzazione avviati, conclusi, decaduti e in corso anche al fine di valutare eventuali correttivi alle disposizioni regolamentari dell'Ente.

Art. 8 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- a) Con l'emanazione delle presenti disposizioni, in linea con quelle emanate con il Regolamento approvato con deliberazione del CC n. 19 del 28/02/2023 per il contrasto all'evasione dei tributi locali, si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, che disciplinano le dilazioni di pagamento relative alle entrate Comunali.
- b) Il regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.